

Allegato B2

LINEE GUIDA PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE FIORIERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1. - OGGETTO

Le presenti Linee Guida forniscono le direttive per l'assegnazione di una o più fioriere allo scopo di conservare e migliorare il verde pubblico.

ART. 2. - CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE

La richiesta dovrà essere corredata da una breve relazione che descriva la proposta di sponsorizzazione, le tipologie e le qualità delle piante che si intendono eventualmente mettere a dimora e, nel caso di fornitura e posa di nuove fioriere, una planimetria con indicata la posizione e una scheda tecnica della fioriera proposta.

Eventuali allegati aggiuntivi possono essere proposti per una migliore comprensione dell'intervento nel suo complesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere la tipologia dei vasi e delle piante nel caso in cui quelli inseriti nel progetto non siano ritenuti idonei.

A seguito della ricezione delle richieste l'Ufficio Tecnico verificherà l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi.

ART. 3. - POSIZIONAMENTO PANNELLI INFORMATIVI

L'assegnatario ha la facoltà di posizionare sulla fioriera assegnata una semplice targa in metallo di dimensioni massime 80 mm x 150 mm, recante il logo del Comune, l'eventuale logo, nome ed indirizzo del soggetto assegnatario, e il contenuto della sponsorizzazione: "fioriera curata da ..." oppure "fioriera donata e curata da ...".

Per la collocazione dei cartelli informativi lo Sponsor non è tenuto al pagamento del canone d'installazione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali, né al pagamento del canone di pubblicità.

Lo sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente i seguenti elementi, a pena di immediata risoluzione del contratto:

- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
- pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali;

Si impegna altresì a veicolare esclusivamente il logo e le attività del soggetto sponsor, con divieto di effettuare, attraverso la sponsorizzazione, pubblicità per conto terzi .

ART. 4. - CONTRATTO

I rapporti fra il Comune e l'assegnatario saranno regolati da apposito contratto che conterrà:

- la durata e le modalità di svolgimento dell'attività;
- gli impegni dell'assegnatario;

il diritto-dovere dell'Amministrazione di controllo rispetto ad eventuali inadempienze. Nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle associazioni.

ART. 5. - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

La durata del contratto di sponsorizzazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, e durata minima di n. 2 (due)anni, rinnovabile in accordo fra le parti previo semplice consenso scritto delle stesse.

ART. 6. - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare l'assegnazione a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico. Venute meno le necessità, il Comune provvederà a riaffidare l'area allo sponsor, nelle stesse condizioni riscontrate all'atto del provvedimento di sospensione.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto per motivi istituzionali o legati alla mancata osservanza delle presenti linee guida da parte del soggetto affidatario.

Alla scadenza del contratto e/o risoluzione, il Comune acquisirà a titolo gratuito le piantumazioni e quant'altro realizzato nell'area a verde, comprese le eventuali nuove fioriere.

In caso di risoluzione del contratto di sponsorizzazione, non è ammesso alcun rimborso spese né riconoscimento di alcuna miglioria.

ART. 7. - PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO

Lo sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria delle fioriere in sponsorizzazione, compreso l'impiego della necessaria attrezzatura, secondo le seguenti regole:

- a) pulizia da rifiuti e materiali indesiderati;

- b) l'eliminazione della vegetazione infestante;
- c) abituale irrigazione, secondo la necessità della stagione;
- d) il monitoraggio delle piante e l'eventuale difesa da parassiti.
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria (potature stagionali ecc.) delle specie esistenti ove necessario;
- f) sostituzione delle piante in caso di morte vegetale;
- g) raccolta e smaltimento dei materiali di sfalcio secondo quanto previsto dalla Amministrazione comunale;
- h) divieto di uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l'ambiente.

Nel caso di proposta di sponsorizzazione che prevede la fornitura e posa di nuove fioriere, lo sponsor si impegna anche al:

- i) mantenimento e decoro del contenitore (fioriera);
- j) allestimento delle fioriere mediante posa di tessuto non tessuto, posa del drenaggio (argilla espansa, pomice, vulcanite ecc.), piantumazione come da offerta presentata.

Qualsiasi intervento non deve creare pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

ART. 8. - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in relazione all'attività realizzata e svolta.

Il Gestore espletterà le attività di previste dal contratto seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D.Lgs.81/08), nonché al Codice della Strada e relativo Regolamento.

ART. 9. - RECESSO

Il gestore o lo sponsor avranno facoltà di recesso dal contratto da comunicare al Comune con un preavviso di tre (3) mesi.

ART. 10. - CONTROLLI

L'Amministrazione eseguirà periodici controlli al fine di verificare lo stato di manutenzione della fioriera assegnata.

ART. 11. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

È vietata la cessione, anche parziale del contratto.

Lo sponsor è obbligato a comunicare immediatamente al Comune di Giussano la trasformazione, la cessione di azienda o di incorporazione in altra azienda e tutti gli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.